

Circolare n 39/2017

PEC Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi

Prot. P-4241/III.01

LORO SEDI

Data 6 giugno 2017

Oggetto: Legge 24/2017

“Nomina dei Consulenti tecnici d’ufficio e
dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

COLLEGIO IPASVI COMO			
ANNO	TIT. <u>III</u>	CLASSE <u>1</u>	FASC.
- 6 GIU. 2017			
PROT. <u>2612</u>	ALL. N. <u>1</u>	RPA <input checked="" type="checkbox"/>	

00184 Roma
Via Agostino Depretis 70
Telefono 06/46200101
Telefax 06/46200131
Cod. Fisc. 80186470581

Si ritiene utile riportare alcune disposizioni disciplinate dalla recente L. 8 marzo 2017, n. 24 recante *Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie* con particolare riferimento alle disposizioni in tema di Consulenza tecnica d’ufficio e alla formazione di collegi peritali.

L’art. 15 della citata legge dispone che:

- nei giudizi civili e penali, la consulenza tecnica e la perizia sono affidate ad un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, scelti tra gli iscritti negli albi in cui vanno indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina;
- l’incarico è conferito al collegio e per il compenso globale, non si applica l’aumento del 40% per ciascuno degli altri componenti;
- i Consulenti ed i Periti non devono essere in conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi
- i C.T.P. da nominare nei procedimenti *ex art. 696-bis* (tentativo di conciliazione obbligatorio) devono possedere adeguate e comprovate competenze in materia di conciliazione anche mediante specifici percorsi formativi;
- **REVISIONE DEGLI ALBI QUINQUENNALE** per di garantire un’idonea ed adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche oltre a quella medico-legale ed in cui, per ogni consulente, andrà indicata l’esperienza professionale maturata, il numero e alla tipologia di incarichi ricevuti e di quelli revocati.

Come si evince la rielaborazione del concetto di C.T.U. con la necessità di ricorrere ad un “collegio peritale” composto da medico-legale e uno specialista “che abbia specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” è certamente molto positiva ma la portata normativa ha dei limiti applicativi che non si possono certamente sottovalutare.

Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (articoli 13 e seguenti) e penale (articoli 67 e seguenti) prevedono espressamente la disciplina applicabile per il conferimento di incarichi peritali.

Premesso quanto sopra si sollecitano i Collegi in indirizzo a diffondere l'informazione e a invitare gli iscritti interessati a richiedere l'iscrizione agli albi (in sede civile e in sede penale) presenti presso tutti i Tribunale Italiani dal momento che, salvo il caso di motivate eccezioni, i Giudici sono costretti a procedere alla nomina utilizzando i professionisti iscritti negli albi presenti presso ciascun tribunale territoriale.


Per maggiore esplicitazione si allega una nota esplicativa emanata dal Tribunale di Roma.

Questa Federazione procederà ad inviare una specifica nota al Ministero della Giustizia per sensibilizzare e sollecitare l'inserimento di infermieri negli albi peritali anche al fine di valutare la corretta applicazione delle future LINEE GUIDA e del cd. BUONE PRATICHE CLINICO ASSISTENZIALI previste dalla citata legge 24/2017.

Cordiali saluti.

La presidente

Barbara Mangiacavalli



Allegati c.s.

- 6 GIU. 2017

[Handwritten signature]

COME SI DIVENTA CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE

Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei Consulenti Tecnici del Giudice. L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione all'albo sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene l'aspirante CTU.

Atto richiesto: Domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice + curriculum professionale documentato.

Ufficio giudiziario: Tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza del richiedente - Ufficio Consulenti Tecnici.

Normativa di riferimento: artt. 13/24 disposizioni attuazione c.p.c.; artt. 61/64 - 191/201 cod. proc. civ.

L'Ufficio CTU è istituzionalmente preposto alla tenuta e formazione dell'Albo dei Consulenti tecnici d'Ufficio, a disposizione della Magistratura, alla contestazione di addebiti disciplinari, alla seguente irrogazione delle relative sanzioni ed alla revisione periodica dell'Albo stesso, al fine di verificare il perdurare dei requisiti (speciale competenza, specchiata moralità, residenza anagrafica, iscrizione all'Ordine, etc...) necessari all'iscrizione all'Albo stesso.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI C.T.U.

(da presentare all'Ufficio C.T.U. Via Lepanto, 4 tel. 06-32398433)

1. domanda di iscrizione all'Albo, in bollo da € 11.00 più marca € 6,20 per diritti o indirizzata al Presidente del Tribunale, con indicazione specifica delle materie richieste (non più di quattro; l'elenco delle materie è disponibile per la consultazione presso l'ufficio C.T.U.);
2. fotocopia del documento di identità personale aggiornato; (l'aspirante deve avere residenza, o il domicilio professionale, e Iscrizione Ordine nel circondario del Tribunale di Roma;
3. solo per i medici non specialisti: certificato di esami sostenuti e laurea (fotocopia);
4. autocertificazione su modello predisposto dall'Ufficio C.T.U. ai sensi degli artt. 1-2-3 legge 15 maggio 1999 n. 127, sulla base di documento di identità personale aggiornato nei dati e non scaduto; (da ritirare e compilare, al momento della presentazione della domanda, davanti al funzionario). Chi non volesse avvalersi dell'autocertificazione dovrà presentare il certificato di nascita (in carta libera), certificato di residenza (in bollo) e certificato Ordine o Collegio Professionale (in bollo); Non verranno prese in considerazione le domande con un'anzianità di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale inferiore ai 5 anni;
5. curriculum professionale, corredato da titoli e documenti dimostranti l'effettivo svolgimento dell'attività professionale e la speciale competenza tecnica in possesso dell'aspirante (in fotocopia) (es. fatture, contratti, collaborazioni, pubblicazioni. ecc...);
6. attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 sul c/c postale n. 8003, intestato a "Ufficio Registro Tasse di Roma, Concessioni Governative"; usare gli appositi moduli reperibili presso gli Uffici Postali ed indicare sul retro la causale del versamento; (il versamento può essere effettuato anche immediatamente dopo l'avvenuta iscrizione all'Albo);
7. solo per interpreti e traduttori: Titolo di studio in bollo (laurea o diploma Scuola Interpreti e Traduttori); per gli stranieri è necessario l'attestato scuola italiana (in bollo).

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento dell'Ufficio CTU, il possesso del requisito della speciale competenza sarà valutato assegnando un punteggio alla documentazione esibita dall'interessato, in base ai seguenti criteri:

- dimostrata esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità: da 2 a 3 punti per ognuna di esse;
- pubblicazione di monografie su temi inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione: 3 punti per ciascuna di esse;
- pubblicazione di saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione: da 0,5 a 1 punto per ciascuna di esse
- dimostrato svolgimento di attività professionale intensa e continuativa: 5 punti per ogni anno di attività.

La speciale competenza si presume posseduta da chi, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, totalizzi un punteggio superiore a 30. Si richiede specchiata moralità. I tempi tecnici di istruzione delle istanze sono di circa tre mesi.